

Statuto dell'organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus)

FIONDA DI DAVIDE

avente la forma giuridica di associazione

Art. 1 - Costituzione

1. E' costituita con sede in Pistoia, Via della Rosa 39, presso i locali della parrocchia di San Paolo Apostolo, l'associazione denominata FIONDA DI DAVIDE - organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus) di seguito detta associazione.

2. L'associazione:

- persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale;
- svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo e quelle ad esse direttamente connesse;
- non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
- impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- in caso di scioglimento per qualunque causa, devolgerà il patrimonio dell'organizzazione, sentito l'organismo di controllo, ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- utilizzerà nella denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "onlus".

3. Quanto indicato nel precedente comma, seguirà i limiti e le condizioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

4. L'associazione ha durata illimitata.

Art. 2- Attività

1. L'associazione svolge le seguenti attività:

- promozione e diffusione della cultura della solidarietà nel rispetto dei principi e dei valori della cultura cattolica;
- la promozione e l'organizzazione dell'adozione a distanza, di iniziative di formazione ed educazione e, più in genere, di sostegno a progetti di sviluppo nel Sud del mondo.

2. L'associazione potrà perseguire lo scopo sociale anche aderendo e/o partecipando ad iniziative e/o attività ideate, realizzate e gestite da altri enti.

3. L'associazione potrà partecipare ad altri enti senza scopo di lucro ed organismi aventi scopi affini o complementari.

4. L'associazione potrà organizzare raccolta di fondi per il perseguimento degli scopi sopra indicati.

5. L'associazione, nel perseguimento del proprio scopo, potrà avviare tutte le iniziative ritenute utili od opportune, escluse comunque quelle attività che comportino l'assunzione della qualifica di ente commerciale.

6. L'associazione, potrà, tra l'altro, stipulare accordi con Istituzioni pubbliche e private, associazioni e movimenti organizzati di qualunque natura per la più libera ed idonea fruizione o attivazione di servizi, studi ed attività connesse con gli scopi indicati dal presente articolo.

7. Per il raggiungimento dei propri scopi, inoltre, l'associazione, in via strumentale ed accessoria, potrà:

- a) svolgere ogni altra attività strumentale idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali;
- b) stipulare accordi per l'affidamento a terzi di parte delle proprie attività;
- c) partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di

scopi analoghi a quelli dell'associazione medesima;

d) l'associazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

e) promuovere e organizzare seminari, stabilmente e/o saltuariamente, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, avvenimenti culturali, iniziative ed eventi promozionali, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra l'associazione, il mondo dello sport, il sistema educativo e formativo, nazionale e internazionale, i relativi addetti e il pubblico;

f) collaborare ed instaurare relazioni con enti scientifici, universitari, culturali e di ricerca, istituzioni pubbliche e private, sia in Italia che all'estero;

g) sostenere le attività di studio e di ricerca sia direttamente sia attraverso la concessione di premi, sovvenzioni e borse di studio;

h) svolgere attività di raccolta fondi e finanziamenti, sia direttamente sia attraverso altri enti con qualsiasi strumento e/o mezzo, per la realizzazione ed il sostegno delle proprie iniziative;

i) svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto al perseguimento degli scopi istituzionali, attività nel settore editoriale, multimediale, audiovisivo, del merchandising, anche per il tramite di enti all'uopo costituiti;

j) promuovere e gestire iniziative e corsi per la formazione, l'aggiornamento e la qualificazione del personale operante nelle materie oggetto delle sue finalità;

k) istituire premi, borse di studio e contratti di ricerca in modo da essere un punto di incontro e di riferimento per tutti gli addetti ai lavori in Italia e all'estero;

l) compiere studi e ricerche;

m) curare l'attività editoriale, anche attraverso la stampa dei risultati di studi e di ricerche proprie e l'edizione di opere di terzi;

n) realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, acquistare beni mobili e immobili, impianti e attrezzature e materiali necessari per l'espletamento della propria attività;

o) compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e immobiliari, nonché richiedere sovvenzioni, contributi e mutui;

p) stipulare contratti, convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo;

q) promuovere intese con enti sportivi scientifici, culturali ed educativi, italiani e stranieri, per l'utilizzo dei beni di cui trattasi, allo scopo di facilitare studi e attività dell'associazione, promuovendo anche incontri e convegni;

r) favorire, anche mediante sovvenzioni, lo sviluppo di istituzioni, associazioni, enti che operino per il raggiungimento di fini simili a quelli dell'associazione o tali da facilitare all'associazione stessa il raggiungimento dei propri fini;

s) stipulare atti o contratti, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o lungo termine, l'acquisto in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere;

t) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;

u) partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche e private, comunque volte al perseguimento degli scopi dell'associazione;

v) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo;

w) svolgere qualsiasi altra attività strumentale, accessoria o connessa agli scopi.

8.L'associazione non persegue fini di lucro e tutte le operazioni connesse od accessorie od integrative di quelle istituzionali dovranno essere eseguite nei limiti consentiti dal D. Lgs. 460/1997 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3 - Soci

1. Sono Soci quelli che sottoscrivono il presente statuto e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dal consiglio.

2. Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'associazione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del consiglio.

3. Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dall'eventuale beneficiario. Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri validi per tutti i soci preventivamente stabiliti dal consiglio ed approvati dall'assemblea.

4. Tutti i soci cessano di appartenere all'associazione per:

- dimissioni volontarie;
- non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;
- morte;
- indegnità deliberata dal consiglio. In quest'ultimo caso è ammesso ricorso al collegio arbitrale il quale decide in via definitiva.

Art. 4 - Diritti e obblighi dei soci

1. Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega, a svolgere il lavoro preventivamente concordato e a recedere dall'appartenenza all'associazione.

2. I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea e a prestare il lavoro preventivamente concordato.

3. Le attività dei soci sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

4. Il socio ha diritto di avere dagli organi preposti all'amministrazione notizie sullo svolgimento delle attività associative, di consultare i documenti relativi all'amministrazione e di conoscere l'esito degli interventi che siano stati compiuti per cui è stata costituita l'associazione

5. Tutti i soci hanno parità di diritti e di doveri.

Art. 5 - Organi

1. Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea;
- il consiglio;
- il presidente
- il vicepresidente;
- il segretario-tesoriere;
- il collegio dei revisori dei conti, ove istituito.

Art. 6 - Assemblea

1. L'assemblea è costituita da tutti i soci.

2. Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.

3. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (anche con semplice apposizione di apposito documento nei locali antistanti la sede o nella Chiesa di San Paolo Apostolo in Pistoia).

4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

5. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega

6. Ciascun socio non può essere portatore di più di 1 (una) delega.

7. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 19.

8. L'assemblea ha i seguenti compiti:

- eleggere i membri del consiglio;

- eleggere i componenti del collegio dei revisori dei conti;
- approvare il programma di attività proposto dal consiglio;
- approvare il rendiconto preventivo;
- approvare il rendiconto consuntivo;
- approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 19;
- stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci.

Art. 7 - Consiglio

1. Il consiglio è eletto dall'assemblea ed è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) membri. Esso può cooptare altri 3 (tre) membri, in qualità di esperti. Questi ultimi possono esprimersi con solo voto consultivo.
2. Il consiglio si riunisce almeno una volta ogni due mesi.
3. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 10 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta così come previsto per la convocazione dell'assemblea.
4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 12 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro venti giorni dalla convocazione.
5. In prima convocazione il consiglio è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti. In seconda convocazione è regolarmente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.
6. Il consiglio ha i seguenti compiti:
 - eleggere il presidente ed il vicepresidente;
 - assumere il personale;
 - nominare il segretario;
 - fissare le norme per il funzionamento dell'associazione;
 - sottoporre all'approvazione dell'assemblea i rendiconti preventivo e consuntivo annuali;
 - determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
 - accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
 - ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza;
 - nominare il componente del collegio arbitrale di spettanza dell'associazione.

Art. 8 - Presidente

1. Il presidente, che è anche presidente dell'assemblea e del consiglio, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza dei propri componenti.
2. Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 12 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli.
3. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del consiglio.
4. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del consiglio, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
5. In caso di giustificata assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal vicepresidente.

Art. 9 - Vicepresidente

1. Al vicepresidente spettano tutte quelle funzioni che competono al presidente allorché lo stesso non sia presente per giustificata assenza, impedimento o cessazione.
2. In caso anche di sua assenza, impedimento o cessazione, le relative funzioni sono svolte dal componente del consiglio più anziano di età'.

Art. 10 - Segretario-tesoriere

1. Il segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
- predispone lo schema del progetto del rendiconto preventivo, che sottopone al consiglio entro il mese di dicembre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al consiglio entro il mese di marzo;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del comitato;
- è a capo del personale.

Art. 11 - Collegio dei revisori dei conti

1. L'assemblea può prevedere l'istituzione del collegio dei revisori dei conti, che sarà costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, da scegliersi fra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili ed eletti dall'assemblea stessa. Esso elegge nel suo seno il presidente.
2. Il collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2397 e seguenti e 2477 del codice civile, per quanto compatibili.
3. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo socio fatta per iscritto e firmata.
4. Il collegio riferisce annualmente all'assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i soci.

Art. 12 - Durata delle cariche

1. Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.
2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art. 13 - Risorse economiche

1. L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
 - quote associative e contributi dei soci;
 - contributi ed elargizioni dei privati;
 - contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
 - contributi di organismi internazionali;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - introiti derivanti da convenzioni;
 - rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;
 - introiti derivanti da attività commerciali e produttive marginali da reimpiegare per la finalità dell'associazione, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: mercatini, consulenze, manifestazioni.
2. I fondi sono depositati presso la cassa sociale o presso gli istituti di credito stabiliti dal consiglio.
3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firma disgiunta del presidente, del vicepresidente e del segretario.

Art. 14 - Quota sociale

1. La quota associativa a carico dei soci è fissata dall'assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.
2. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 15 - Rendiconto e impiego degli avanzi

1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del consiglio, i rendiconti preventivo e consuntivo da sottoporre entro il 30 di aprile dell'anno successivo, all'approvazione dell'assemblea, che deciderà a maggioranza di voti.
2. Dal rendiconto consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
3. Il rendiconto deve coincidere con l'anno solare.
4. L'associazione è obbligata ad impegnare gli avanzi di gestione e/o gli utili per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 16 - Divieto di distribuzione degli avanzi e/o utili

Durante la vita dell'associazione non si potrà dar luogo in alcun modo, anche indirettamente, a distribuzione di avanzi di gestione e/o utili nonché di riserve, fondi o patrimonio, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 17 - Devoluzione del patrimonio

L'associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ha obbligo di devolvere il proprio patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 L. 662/1996, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 18 - Denominazione specifica dell'associazione

L'associazione deve fare uso, nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che intenderà adottare, nella propria denominazione della locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

Art. 19 - Modifiche allo statuto

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno 1/3 dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

Art. 20 - Collegio arbitrale

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci oppure tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono ed aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.
2. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.
3. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal presidente del Tribunale di Pistoia il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

Art. 21 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.